



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 4242 e altri/I/CPGT

Delibera n. 655/2026

Il Consiglio nella seduta del 26.05.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Cosimo Maria Ferri;

richiamata la delibera consiliare n. 410 del 24/03/2026 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 31/03/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini** con proroga in via eccezionale nelle more dello svolgimento del bando di interpello, dei componenti dottori **Paolo MARRA e Pier Francesco GASPERI**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
GASPERI PIER FRANCESCO	GT	I grado ANCONA	101	GT
MARRA PAOLO	GT	I grado ROMA	1071	GT

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria;
- B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il “**Limite del numero di incarichi**” il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Risoluzione n. 6/2024;

rilevato che per il candidato dottor **Pier Francesco GASPERI** è pervenuto parere ostativo dal **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona;**

vista la nota acquisita al protocollo informatico n. 5084 dell'11/05/2026 con la quale il dottor **Pier Francesco GASPERI** trasmette osservazioni al parere del **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona;**

ritenute non sufficienti le motivazioni indicate nel parere sopra indicato ai fini della non ammissibilità del candidato al presente bando in quanto, di fatto, la sua applicazione non va ad incidere negativamente sull'organico della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza;

ritenuto, conseguentemente, che il dott. **Pier Francesco GASPERI** può essere ammesso alle valutazioni della presente procedura di interpello;

rilevato che il candidato dottor **MARRA Paolo** è attualmente titolare di n. 5 applicazioni tra interne ed esterne, di cui una presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini**, disposta con delibera consiliare n. 523/2025 fino al 27/05/2026;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che il suddetto candidato ha dichiarato di aver rispettato il termine di deposito delle sentenze nei 120 giorni in tutte le sedi di servizio e che, pertanto, può essere ammesso alle valutazioni della presente procedura, nonostante abbia già superato il limite massimo di applicazioni concedibili;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **pari a quello bandito** non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dal punto 5 della Risoluzione N. 6/2024 e che, pertanto, vengono applicati i seguenti candidati: dottori **Pier Francesco GASPERI e Paolo MARRA**;

richiamata la delibera n. 410/2026, con la quale è stata autorizzata, in via eccezionale e nelle more dell'espletamento della presente procedura di interpello, la proroga dell'applicazione non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini** dei dottori **Paolo MARRA e Pier Francesco GASPERI**;

ritenuto doversi provvedere in questa sede alla cessazione delle anzidette applicazioni non esclusive, da fissarsi dal giorno della decorrenza delle applicazioni disposte all'esito della presente procedura;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92 e ss.mm.ii;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- la cessazione delle applicazioni in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, a decorrere dal 10/06/2026** dei seguenti componenti: **Giudici Paolo MARRA e Pier Francesco GASPERI**;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, a decorrere dal 10/06/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito indicati e per la carica specificata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
------------	------------------------	---



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

GASPERI PIER FRANCESCO	GT	CGT I grado ANCONA
MARRA PAOLO	GT	CGT I grado ROMA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo gli applicati alle sedi di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "INTERPELLI".

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione degli applicati.

LA PRESIDENTE

Firmatario1